



ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI "CARLO RAGGI"

**Appello al governo affinché venga introdotto l'obbligo espresso di green pass
anche per gli avvocati**

Avv. Daniela Anselmi – Avv. Federico Smerchinich

È da poco entrato in vigore il d.l. n. 172/2021 che rafforza le misure sull'utilizzo della certificazione verde introducendo il c.d. "super green pass" ed andando ad aggiungersi al precedente testo legislativo d.l. n. 52/2021 come modificato dal d.l. n. 127/2021. Insomma, allo stato attuale, in attesa di un ulteriore atto del governo, la cui pubblicazione è annunciata per questi giorni e che andrà a regolare il periodo natalizio e quello emergenziale prorogato fino al 31 marzo 2022, viene richiesto il *green pass* (rilasciato a chi gode di una vaccinazione valida o ha effettuato un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo o si è contratto il Covid 19 nei sei mesi antecedenti), oppure il *super green pass* (rilasciato solo a chi gode di una vaccinazione valida) per il periodo 6 dicembre 2021 - 15 gennaio 2022 per tutta una serie di attività che vengono precisate in una tabella ministeriale.¹ Le restrizioni, come già in passato, aumentano al cambiare del colore della Regione.

I testi legislativi citati hanno introdotto anche tutta una serie di obblighi vaccinali per diverse categorie di lavoratori pubblici, tra cui su tutti si ricordano i sanitari.

Ciò che in questa sede è interessante (e preoccupante) notare è che nel sistema giudiziario complessivamente inteso si è creata una disparità di trattamento che si ripercuote sulla sicurezza alla salute nell'accesso ai luoghi in cui vengono svolti i processi ed amministrata la giustizia. Se si guarda al dato normativo, infatti, nell'art. 9 *sexies* d.l. n. 52/2021 è fatto obbligo ai magistrati della esibizione del *green pass* per l'accesso agli uffici giudiziari. Allo stesso modo, come ben spiegato nel DPCM del 12 ottobre 2021, è fatto obbligo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di possedere un *green pass* valido per accedere al luogo di lavoro, salvo esenzione medica. E ciò ovviamente vale anche per i tribunali.

¹ https://www.governo.it/sites/governo.it/files/tabella_attivita_consentite.pdf



ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI "CARLO RAGGI"

Ugualmente il DPCM citato chiarisce che sono *“soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di green pass ove accedano alla struttura).”*

L'unica categoria che è esclusa espressamente dall'obbligo di esibire il *green pass* per l'accesso alle pubbliche amministrazioni sono gli utenti del servizio, cioè i cittadini che usufruiscono delle prestazioni offerte dalla pubblica amministrazione.

Gli atti legislativi e ministeriali esentano, invece e clamorosamente, gli avvocati che si recano in tribunale dall'obbligo di *green pass* (art. 9 *sexies* ultimo comma d.l. n. 52/2021).

Previsione che è paradossale se si pensa che durante le udienze, dentro la stessa stanza, vi sono contemporaneamente il giudice (che deve esibire obbligatoriamente il *green pass*), il cancelliere (che deve esibire obbligatoriamente il *green pass*) e l'avvocato (esentato dall'esibizione del *green pass*).

Situazione che diviene ancora più assurda se si considera che il d.l. n. 127/2021 con l'art. 3 ha aggiunto al d.l. n. 52/2021 l'art. 9 *septies* che al suo primo comma recita: *“a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2”*. Il tenore della norma non può far altro che estendere a tutti i lavoratori privati l'obbligo del *green pass*.² Quindi, per forza di cose, vi sono ricompresi anche agli avvocati

² <https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-autonomo/quotidiano/2021/10/11/green-pass-obbligatorio-liberi-professionisti-controlla-chi>



ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI "CARLO RAGGI"

nell'ambito del proprio studio. Il fatto poi che sia il datore di lavoro a dover controllare (sorvolare) sulla validità *green pass* dei colleghi nello studio questa è un'altra storia.

Alla luce della normativa, dunque, gli avvocati devono avere il *green pass* per accedere in studio, ma sorprendentemente non lo devono esibire per entrare nei luoghi in cui la giustizia viene esercitata come invece devono fare magistrati e dipendenti pubblici.

Questa (voluta) svista legislativa sta creando caos nelle sedi giudiziarie dove da una parte vi sono giudici e cancellieri (oltre che personale di servizio) obbligati per legge a mostrare il loro certificato e dall'altra ci sono gli avvocati che possono astenersi dall'esibirlo senza alcuna sanzione. Tale differenza di regime consente l'accesso nei tribunali anche ad avvocati non vaccinati né tamponati a tutto danno della salute pubblica e delle altre parti del processo che dovranno interfacciarsi con loro e con l'aumento del rischio di trasmissione del virus. Tale situazione non si verificherebbe se ogni avvocato fosse dotato di *green pass*, come d'altra parte dovrebbe essere a causa della necessità di averlo per entrare nel proprio studio. Ma così non è, un po' per negligenza nei controlli negli studi, un po' perché pur di non avere il *green pass* alcuni avvocati preferiscono lavorare dalla propria abitazione invece che recarsi nel luogo di lavoro.

E così si crea un problema di sicurezza alla salute proprio all'interno di una struttura pubblica come i tribunali a danno di chi tali luoghi frequentano.



ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI "CARLO RAGGI"

È per questo che se si guarda alla giustizia amministrativa, sia i TAR³ che il Consiglio di Stato⁴ stanno tentando di ovviare al disallineamento creato dal legislatore richiedendo autocertificazioni che gli avvocati devono compilare prima di andare in udienza o predisponendo delle aule filtro in cui controllare temperatura e documenti d'identità. Autocertificazioni e misure di precauzione che non sarebbero necessarie per legge ma che per spirito di prudenza vengono comunque richieste da alcuni plessi della giustizia amministrativa. Tutto ciò, però, comporta con una perdita di tempo per gli avvocati e per i funzionari "controllori" che non si verrebbe a creare se solo si imponesse agli avvocati di esibire il *green pass* ad ogni accesso presso i tribunali. Oltre a creare incertezza considerando che spesso le autocertificazioni sono diverse da un TAR all'altro.⁵

D'altronde, la scelta di non chiedere il *green pass* per accedere ai TAR o al Consiglio di Stato ai soli avvocati è illogica se si pensa che gli stessi avvocati devono averlo per accedere al proprio studio legale e che all'interno delle aule di giustizia altri soggetti del processo sono obbligati ad esibire la certificazione verde. Ed al riguardo non può neanche sostenersi che gli avvocati siano esentati in quanto meri utenti del servizio, in quanto essi sono a tutti gli effetti uno degli "attori" necessari del processo senza i quali il servizio giustizia non sarebbe possibile.

È perciò necessario che fino al termine del periodo di emergenza il legislatore preveda espressamente che tutti gli avvocati debbano esibire il *green pass* al momento dell'ingresso presso TAR e Consiglio di Stato (oltre che negli altri plessi

³ Ad es. TAR Lazio

<https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/13238290/AUTOCERTIFICAZIONEOK.pdf/12504c19-b56b-3a43-409b-f4a8fa7477b1?t=1633974721629>

o TAR Liguria

<https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/4353950/AUTODICHIARAZIONE+COVID+19rev.pdf/db751586-cea9-dab6-3e4a-5cba2e4c0cdd?t=1632407317157>

⁴ <https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/13238290/AUTOCERTIFICAZIONE+COVID+19+Sezioni+giurisdizionali.pdf/f18969d0-e67b-6ac8-f104-e4a7af5261a9?t=1634291582470>

⁵ Se si confrontano le due autocertificazioni alla nota 3 *supra* è evidente come le stesse siano diverse tra loro e con quella del Consiglio di Stato.



ASSOCIAZIONE AVVOCATI AMMINISTRATIVISTI LIGURI "CARLO RAGGI"

giudiziari), al fine di evitare la diffusa prassi per cui, in assenza di ogni controllo, giudici, cancellieri ed altri avvocati si trovino ad interfacciarsi con avvocati senza *Green pass*, non vaccinati e senza tampone che aumentano esponenzialmente la circolazione del virus in un luogo che dovrebbe, invece, garantire sicurezza a tutti coloro che vi accedono per lavoro.